



Oggetto: Procedimento innanzi alla Corte di Cassazione RG n. 4554/2024, ordinanza n. 32180/2025 - Determina di liquidazione in favore dell'avv. Elvira Mirra per compensi professionali

**LA RESPONSABILE UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI
SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI**

Nella qualità di incaricata ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del Decreto Sindacale prot. n. 37769/2025, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 08.05.2026, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7/04/2026 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025, pubblicata in data 10/12/2025 e resa nel giudizio R.G. n. 4554/2024, relativamente alle somme liquidate in favore dei Sigg.ri Giovanni Vaccaro, Giuseppina Parlato, Eva Vaccaro, Trofimenia Vaccaro, Piera Vaccaro, Renato Calabrese, Michele Calabrese, Eva Pepe, Salvatore Pepe, Alfonso Pepe, Lucia Pepe;
- In particolare, l'ordinanza n. 32180/2025 sopra richiamata ha condannato il Comune di Angri alla refusione in favore di ciascun controricorrente della somma di euro 8.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi ed oltre il 15% per rimborso delle spese generali oltre accessori di legge, condannando altresì parte ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente dell'ulteriore somma di euro 8.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, la Corte di Cassazione ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
- Con comunicazioni prot. n. 13232/2026, n. 13234/2026 e n. 13235/2026 del 24/04/2026, il Comune di Angri ha richiesto ai difensori dei controricorrenti sopra indicati la trasmissione dei dati anagrafici, fiscali e delle coordinate di pagamento dei rispettivi assistiti, al fine di procedere alla liquidazione delle somme loro spettanti;

Premesso, altresì, che:

- Con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 19624/2026 del 19/06/2026, l'Avv. Elvira Mirra, nella qualità di difensore del controricorrente Sig. Giovanni Vaccaro, ha comunicato l'intervenuta cessione pro soluto, in proprio favore, del credito spettante al proprio assistito a titolo di spese legali;
- In forza del predetto atto di cessione, allegato al presente provvedimento, l'Avv. Elvira Mirra ha dunque acquistato, ai sensi degli artt. 1260 e seguenti c.c., il credito spettante al Sig. Giovanni Vaccaro nei confronti del Comune di Angri limitatamente alle somme liquidate a titolo di spese legali con ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025, pubblicata in data 10/12/2025 e resa nel giudizio R.G. n. 4554/2024;

Precisato che:

- A seguito della notificazione dell'atto di cessione del credito, il Comune di Angri, mediante il pagamento delle spese legali e dei relativi accessori di legge in favore dell'Avv. Elvira Mirra, è liberato dall'obbligazione nei confronti del cedente Sig. Giovanni Vaccaro relativamente a tale credito, permanendo in capo a quest'ultimo esclusivamente il diverso credito nei confronti dell'Ente, pari ad euro 8.000,00, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come liquidato dalla citata ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025;

Considerato che:

- Con comunicazione acquisita al prot. n. 19909/2026 del 23/06/2026, l'Avv. Elvira Mirra ha comunicato le proprie generalità anagrafiche e fiscali, indicando altresì le coordinate bancarie sulle quali accreditare le somme oggetto della cessione del credito;

Vista:

- La fattura n. FPA 1/26 del 07/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 21622/2026 del 07/07/2026, allegata al presente provvedimento, dell'importo complessivo di euro 9.768,00, emessa dall'Avv. Elvira Mirra per i compensi professionali liquidati con ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025, pubblicata in data 10/12/2025 e resa nel giudizio R.G. n. 4554/2024, originariamente riconosciuti in favore del Sig. Giovanni Vaccaro e successivamente ceduti all'Avv. Elvira Mirra in forza dell'atto di cessione pro soluto del relativo credito;

Ritenuto, pertanto:

- Ai sensi dell'art. 184 del TUEL, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 9.768,00, come da fattura n. FPA 1/26 del 07/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21622/2026 del 07/07/2026;
- Che la spesa di cui sopra trova copertura sul capitolo n. 01.11.1.03.0370 del Bilancio 2026/2028, e.f. 2026, Impegno n. 62607/2026;

Visti:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il Regolamento Avvocatura Civica;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento dei controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore dell'Avv. Elvira Mirra, quale cessionaria pro soluto del credito vantato dal Sig. Giovanni Vaccaro, la somma complessiva di euro 9.768,00, di cui euro 8.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge (CPA 4%), come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 32180/2025 e giusta fattura n. FPA 1/26 del 07/07/2026;

Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo n. 01.11.1.03.0370 del Bilancio 2026/2028, e.f. 2026, Impegno n. 62607/2026, assunto con Determinazione Dirigenziale RCG n. 795/2026 del 02/07/2026;

Di disporre, pertanto, il versamento della somma di € 9.768,00 a titolo di spese legali in favore dell'avv. Elvira Mirra, mediante accredito sul seguente conto corrente: IT02K0538576090CC1540000730 – Banca Popolare di Puglia e Basilicata;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile U.O.C. Servizi Finanziari, per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Di disporre la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente"- Provvedimenti dei dirigenti.